

Prescrizione del danno e obblighi informativi dell'intermediario

Cassazione Civile n. 26479/2026: la decorrenza decennale del risarcimento dal default dei titoli e l'autonomia della tutela contrattuale

Giovanni Ercole Moscarini Diritto Civile & Obbligazioni e Contratti 15 Ottobre 2026 Lettura 16 min

Stato della questione e quadro aggiornato al 15 Ottobre 2026: La Suprema Corte consolida la regola del dies a quo mobile nell'intermediazione finanziaria, sancendo che la prescrizione dell'azione risarcitoria decorre dal conclamato default dell'emittente e non dalla data dell'ordine di acquisto.

Abstract (Italiano)

La Cassazione Civile, con l'ordinanza n. 26479 del 2026, consolida il principio secondo cui la **prescrizione del danno da obblighi informativi dell'intermediario** decorre dal momento in cui il pregiudizio si manifesta concretamente e diviene oggettivamente percepibile con l'ordinaria diligenza, di regola coincidente con il **default dell'emittente**. La pronuncia ribalta la prassi che ancorava il termine alla data dell'ordine di acquisto, rimarcando la distinzione tra la condotta inadempiente e la **causalità giuridica del danno-conseguenza** ex art. 1223 c.c. Fino a quando non si produce la perdita patrimoniale, difetta l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., rendendo inconfigurabile il decorso della prescrizione estintiva. Il Supremo Collegio riafferma altresì l'autonomia dell'azione risarcitoria contrattuale rispetto ai rimedi risolutori, impedendo che la prescrizione della risoluzione travolga il ristoro della lesione economica patita dal cliente.

Abstract (English)

In Order no. 26479 of 2026, the Italian Court of Cassation consolidates the rule whereby the statute of limitations for damages arising from a financial intermediary's breach of disclosure duties runs only from the moment the loss concretely materialises and becomes objectively perceptible through ordinary diligence, typically coinciding with the issuer's default. The decision firmly rejects the prior approach that anchored the dies a quo to the execution date of the purchase order, highlighting the dogmatic separation between the factual causation of the breach and the legal causation of the consequential loss under Article 1223 of the Italian Civil Code. Prior to the emergence of a concrete

economic detriment, the investor lacks a cause of action under Article 100 of the Italian Code of Civil Procedure, precluding the commencement of the ten-year statutory limitation period. The Supreme Court also reaffirms the substantive independence of contractual damages claims from rescissory actions, preventing the expiration of limitation periods governing contract termination from undermining the investor's right to full compensation.

Punti Chiave dell'Analisi

- **Dies a quo dal default:** Il termine di prescrizione decennale del risarcimento del danno decorre dall'esteriorizzazione oggettiva della perdita patrimoniale, normalmente coincidente con il default dell'emittente, e non dalla data di esecuzione dell'ordine di acquisto.
- **Scissione tra inadempimento e danno:** L'inadempimento contrattuale degli obblighi informativi non produce di per sé un danno risarcibile ex art. 1223 c.c. prima che sopravvenga l'evento lesivo idoneo a distruggere il valore dell'investimento.
- **Autonomia della tutela risarcitoria:** L'azione di risarcimento del danno ex art. 1453 c.c. è del tutto autonoma rispetto alla domanda di risoluzione del contratto e non è travolta dalla prescrizione estintiva di quest'ultima.
- **Onere probatorio sulla tempestività:** L'onere di provare la percepibilità della perdita economica in un momento anteriore al conclamato default grava per intero sull'intermediario finanziario che solleva l'eccezione di prescrizione.

Principio di Diritto / Massima Redazionale

In tema di intermediazione finanziaria, il termine di prescrizione decennale per l'esercizio dell'azione di risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi su di lui gravanti in occasione di operazioni di investimento inizia a decorrere non dal momento in cui viene impartito o eseguito l'ordine di acquisto dei titoli, bensì dal momento in cui si manifesta in concreto il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa oggettivamente percepibile dal cliente secondo l'ordinaria diligenza e rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta, coincidente di regola con il default dell'emittente, mancando prima di tale momento un danno risarcibile e il conseguente interesse ad agire in giudizio.

01. Introduzione: la svolta della Cassazione Civile n. 26479/2026

Il quadro ordinamentale delineato dalla pronuncia della **Cassazione Civile, ordinanza 8 ottobre 2026, n. 26479¹**, affronta il cruciale nodo sistematico relativo alla **prescrizione del danno e obblighi informativi**, ridefinendo le coordinate temporali dell'azione risarcitoria promossa dall'investitore a fronte del dissesto di titoli mobiliari. L'evoluzione della disciplina degli strumenti finanziari ha progressivamente valorizzato la tutela del risparmiatore quale contraente strutturalmente debole, imponendo alla banca doveri comportamentali rigorosi e continuativi. Nondimeno, la concreta attuazione di tali presidi postula l'individuazione di un momento iniziale della prescrizione che non vanifichi l'accesso alla tutela risarcitoria a causa del fisiologico distacco cronologico intercorrente tra la condotta negoziale dell'intermediario e l'effettivo manifestarsi della minusvalenza.

Nell'architettura del diritto civile delle obbligazioni, la decorrenza dell'**estinzione per decorso del tempo** postula la sussistenza di un **diritto azionabile** in concreto, come scolpito dal principio ordinamentale dell'**art. 2935 c.c.** Qualora la condotta inadempiente non determini un'immediata alterazione negativa del patrimonio dell'acquirente, non può configurarsi una **pretesa risarcitoria attuale**. La **responsabilità contrattuale dell'intermediario** richiede la compresenza dell'omissione informativa e della successiva lesione patrimoniale. Fino a quando il titolo non subisca una perdita effettiva, l'investitore resta privo del presupposto processuale dell'**interesse ad agire**. La tutela non può essere anticipata al buio.

La decisione in rassegna assume una portata chiarificatrice definitiva avverso quell'orientamento di merito che pretendeva di far retroagire il **dies a quo decennale** alla data di stipulazione o esecuzione del singolo **ordine di acquisto**. Tale impostazione interpretativa, formalistica e penalizzante per il risparmio diffuso, confondeva l'**evento lesivo** della violazione informativa con il **danno-conseguenza risarcibile**. L'approdo nomofilattico ristabilisce l'armonia dogmatica, sancendo che la prescrizione decorsa a danno del creditore decorre esclusivamente dal conclamato **default dell'emittente** o da un evento equipollente che renda il pregiudizio oggettivamente percepibile con l'ordinaria diligenza.

02. La controversia sui bond argentini e i gradi di

merito

2.1 — L'omessa profilatura del rischio e l'eccezione di prescrizione della banca

La disciplina speciale dei contratti di investimento finanziario, compendiata nelle disposizioni del Testo Unico della Finanza e nei regolamenti di settore, struttura un **complesso sinallagma comportamentale** teso a garantire che il cliente compia determinazioni negoziali pienamente consapevoli. Nella vicenda decisa dall'ordinanza della **Cassazione Civile n. 26479/2026¹**, l'investitore esprimeva di aver acquistato nel corso dell'anno 1996 titoli obbligazionari emessi dalla Repubblica Argentina per un controvalore complessivo pari a **415.867,50 euro** tramite l'allora Banca Toscana S.p.A., successivamente incorporata per fusione da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. A seguito del conclamato dissesto dello Stato sudamericano verificatosi il **31 dicembre 2001**, e dopo aver aderito alle operazioni di scambio dei titoli in portafoglio, l'acquirente provvedeva alla dismissione delle nuove obbligazioni nel novembre 2010, registrando una **perdita secca** di 259.063,50 euro.

A sostegno della domanda giudiziale introdotta con atto di citazione notificato nel settembre 2013, l'attore lamentava la violazione degli **obblighi informativi primari**, avendo l'istituto bancario omesso la consegna del documento informativo sui rischi generali, omesso la rilevazione della propensione al rischio del cliente e taciuto la specifica condizione di **conflitto di interessi** discendente dall'aver negoziato in conto proprio i titoli trasferiti. Su tali premesse, l'investitore articolava domande graduate di nullità per contrarietà a norme imperative, annullamento per errore essenziale sul consenso, risoluzione per grave inadempimento e, in ogni caso, di **risarcimento del danno patrimoniale** commisurato al capitale perduto.

Costituendosi in giudizio, l'intermediario bancario eccepiva preliminarmente l'intervenuta **prescrizione estintiva** di tutte le avverse pretese, deducendo che gli ordini di compravendita risalivano al 1996 e che la prima formale contestazione stragiudiziale risultava recapitata solo in data **29 dicembre 2011**, con integrale superamento del decennio ordinario. Il Tribunale di Arezzo rigettava le domande attoree nel merito senza statuire espressamente sulla prescrizione, reputando che all'epoca dell'acquisto nulla deponesse per la manifesta rischiosità dell'investimento, atteso che il tracollo argentino era intervenuto anni dopo. La controversia veniva dunque devoluta al riesame della Corte d'Appello, lasciando impregiudicato il nodo della decorrenza temporale.

2.2 — L'errore prospettico della Corte d'Appello e il richiamo al modello aquiliano

La Corte d'Appello di Firenze, investita dell'impugnazione proposta dai risparmiatori, accoglieva l'**eccezione di prescrizione** riproposta dall'istituto di credito. I giudici di secondo grado rilevavano preliminarmente che la mancata statuizione espressa del Tribunale sull'eccezione non equivaleva ad un suo implicito rigetto, rispondendo alla logica decisoria della **ragione più liquida**, con la conseguenza che la questione poteva essere legittimamente riproposta dalla parte appellata vittoriosa senza la necessità di spiegare un **appello incidentale**. Su tale premessa processuale, la corte territoriale procedeva allo scrutinio temporale delle singole **pretese creditorie** azionate.

Mentre l'**azione di annullamento** e quella risarcitoria precontrattuale venivano dichiarate estinte per compimento del termine breve quinquennale, la pronuncia di gravame considerava prescritta anche l'**azione di risoluzione contrattuale** per violazione degli obblighi informativi sul rischio, in quanto decorsa già nel 2006. Il profilo di maggior frizione sistematica emergeva tuttavia in ordine alla consequenziale **domanda risarcitoria per inadempimento**. La Corte distrettuale reputava che il **dies a quo** dovesse coincidere rigidamente con il momento dell'inadempimento della banca, collocato nel 1996, e non con quello in cui la perdita di valore dei titoli si era palesata all'investitore tramite il dissesto sovrano.

A sostegno di tale conclusione, il collegio toscano richiamava un risalente indirizzo di legittimità formatosi nel 2004, a tenore del quale l'individuazione della decorrenza della prescrizione nel momento in cui il titolare acquisisce la **consapevolezza del pregiudizio** andrebbe confinata all'ambito della **responsabilità extracontrattuale**, trovando applicazione nella materia contrattuale il principio per cui i meri ostacoli di fatto non impediscono il corso della **prescrizione ordinaria**. La prospettiva della Corte d'Appello finiva per assimilare indebitamente il profilo della lesione informativa a una fattispecie istantanea, come già indagato in tema di [responsabilità precontrattuale e prescrizione decennale](#), omettendo di verificare se prima del default potesse dirsi effettivamente maturato un **danno risarcibile** nel patrimonio dell'investitore.

03. Autonomia dell'azione risarcitoria e scissione tra

risoluzione e danno

3.1 — Il rimedio del risarcimento ex art. 1453 c.c. e la mancata subordinazione alla risoluzione

Nell'inquadramento dogmatico dei rimedi contrattuali, la tutela del creditore di fronte all'inadempimento si articola su una pluralità di azioni dotate di **autonoma fisionomia strutturale** e teleologica. La corretta applicazione dell'[art. 1453 c.c.](#), disponendo che il **risarcimento del danno** è fatto salvo in ogni caso, preclude qualsiasi ricostruzione che configuri la domanda risarcitoria quale **mero accessorio dipendente** dall'azione di risoluzione. Come autorevolmente ribadito dalla **Cassazione Civile, sentenza 12 dicembre 2024, n. 32226²**, la decisione sull'obbligazione risarcitoria non postula per correlazione logico-giuridica l'accoglimento della domanda caducatoria, né si pone rispetto ad essa in rapporto di **subordinazione procedurale**.

Sebbene l'azione di risoluzione, quella di **esatto adempimento** e quella di risarcimento condividano i medesimi fatti costitutivi, rappresentati dall'esistenza del vincolo negoziale e dall'omissione della prestazione dovuta, esse consentono al titolare di conseguire **utilità sostanziali disomogenee**. L'inadempimento rileva con intensità differente a seconda del rimedio prescelto: ai fini della risoluzione contrattuale l'ordinamento esige un'alterazione sinallagmatica di **non scarsa importanza** ex art. 1455 c.c., mentre nella sede risarcitoria esso funge esclusivamente da parametro per accertare l'esistenza e l'entità del **pregiudizio economico causalmente riconducibile** alla condotta del debitore. Il risarcimento prescinde dunque dallo **scioglimento del vincolo** negoziale.

Da tale netta indipendenza discendono ripercussioni decisive sul regime della **prescrizione estintiva** dei diritti derivanti dall'intermediazione finanziaria. L'eventuale spirare del **termine decennale** rispetto all'azione volta alla risoluzione del singolo ordine di acquisto o alla **ripetizione dell'indebito oggettivo** non riverbera alcun effetto preclusivo sulla domanda risarcitoria. Mentre l'azione caducatoria decorre necessariamente dal momento in cui l'inadempienza contrattuale si consuma, la pretesa al ristoro del danno postula l'insorgenza della **concreta lesione patrimoniale**, mantenendo un proprio **termine prescrizione decennale** non travolto dall'estinzione degli altri rimedi sinallagmatici.

3.2 — Parametrazione dell'indennizzo al capitale investito e principio della compensatio

La distinzione causale tra la **pretesa restitutoria** conseguente alla caducazione negoziale e l'obbligazione di risarcimento del danno si riflette puntualmente sulle **tecniche estimative del pregiudizio**. Ove l'azione di risoluzione risulti preclusa dal decorso del termine decennale, l'intermediario finanziario è solito eccepire che l'investitore non possa recuperare l'equivalente del prezzo corrisposto per i titoli. La giurisprudenza di legittimità ha tuttavia superato tale censura, precisando che il recupero dell'importo impiegato nell'acquisto ben può essere accordato a **titolo puramente risarcitorio** qualora l'inadempimento degli obblighi informativi abbia provocato il **totale azzeramento del valore** dello strumento finanziario negoziato.

In presenza di una distruzione integrale o parziale del valore mobiliare, il prezzo di acquisto rappresenta il **parametro estimativo basilare** per commisurare l'entità del **danno emergente patito** dal risparmiatore. Il cliente inconsapevole viene esposto a un rischio che non avrebbe assunto se convenientemente edotto dalla banca; ne consegue che la quantificazione del risarcimento deve ripristinare la **consistenza patrimoniale originaria** antecedente alla condotta negligente. La domanda che deduce quale posta risarcitoria la **differenza di valore** tra il costo d'acquisto e il valore residuo del titolo è pienamente determinata e conforme ai **canoni della causalità civile**.

L'operatività del rimedio risarcitorio incontra peraltro il limite applicativo del principio della **compensatio lucri cum danno**. La determinazione del quantum risarcibile esige la rigorosa detrazione dei **proventi economici percepiti** dall'investitore in costanza di rapporto, quali le **cedole annuali riscosse** medio tempore, nonché delle somme eventualmente conseguite a titolo di concambio o liquidate nell'ambito di procedure concorsuali estere. Attraverso tale decurtazione aritmetica, l'ordinamento assicura il rispetto dell'**indennizzo effettivo**, evitando ingiustificate duplicazioni patrimoniali e riallineando l'ammontare liquidato alla **perdita reale cagionata** dal disorientamento informativo.

04. La prescrizione del danno e obblighi informativi

tra causalità ed esteriorizzazione

4.1 — Causalità materiale dell'inadempimento e causalità giuridica del danno-conseguenza

La corretta ricostruzione della decorrenza prescrizione esige il rigido rispetto dei postulati teorici elaborati in tema di **struttura dell'obbligazione risarcitoria**. Il Supremo Collegio, tanto nella fondamentale pronuncia della **Cassazione Civile n. 32226/2024²** quanto nell'ordinanza della **Cassazione Civile n. 26479/2026¹**, ha fatto perno sulla distinzione tra causalità materiale e **causalità giuridica del danno**. Mentre la causalità materiale governa l'imputazione della condotta omissiva all'evento lesivo primario, la causalità disciplinata dall'[art. 1223 c.c.](#) seleziona il danno-conseguenza che costituisce l'oggetto effettivo della pretesa risarcitoria.

Nell'illecito contrattuale originato dal **deficit informativo**, la lesione della libertà negoziale dell'investitore, indotto a compiere una scelta priva di adeguata consapevolezza, non integra in via automatica una perdita risarcibile. L'ordinamento civile ripudia qualsiasi concezione pan-penalistica incentrata sul mero disvalore della condotta antiggiuridica, subordinando la nascita dell'obbligazione all'**effettiva produzione del pregiudizio**. Se sussiste il **fatto lesivo** ma difetta il **danno-conseguenza**, l'**obbligazione risarcitoria** non viene ad esistenza. Il semplice timore astratto di una potenziale perdita non equivale alla **lesione attuale del bene della vita**.

« **Fino a quando non emerge la concreta perdita patrimoniale il danno risarcibile non esiste, precludendo l'inizio della prescrizione a tutela dell'investitore inconsapevole.** »

Ne discende che l'inizio del decorso della prescrizione non può ancorarsi al momento dell'inadempimento della banca, bensì a quello dell'**esteriorizzazione oggettiva del danno**. La **conoscibilità del pregiudizio** nella sua dimensione giuridica postula che la perdita sia divenuta percepibile dall'uomo medio alla stregua dell'**ordinaria diligenza** e chiaramente rapportabile al comportamento omissivo dell'intermediario. Questa **dimensione mobile del dies a quo** impedisce

che il **diritto al risarcimento** si estingua prima ancora che il creditore sia stato posto nella condizione giuridica e materiale di esercitarlo.

4.2 — Il rifiuto del *dies a quo* ancorato all'acquisto e l'onere probatorio del default

La tesi contrapposta, talora sostenuta dagli intermediari e da talune decisioni arbitrali, pretendeva di ancorare la decorrenza prescrizione alla **data certa di sottoscrizione** dell'ordine al fine di sottrarre il termine alle fluttuazioni di mercato. Tuttavia, come scolpito nell'ordinanza della **Cassazione Civile n. 2066/2023³**, tale impostazione si rivela incompatibile con il dettato dell'[art. 2935 c.c.](#) Far decorrere il termine dal compimento dell'operazione si tradurrebbe in un **ingiustificato vantaggio per l'inadempiente**, consentendo alla banca di giovare proprio dell'**omissione informativa** che ha indotto l'**inconsapevolezza del risparmiatore**, paralizzando l'esercizio del diritto prima del suo manifestarsi.

Un siffatto meccanismo preclusivo finirebbe per imporre all'investitore l'onere irragionevole di agire in sede giudiziale quando la perdita non si è ancora verificata e potrebbe financo non prodursi affatto nel caso di regolare rimborso finale. L'ordinamento processuale, presidiato dal principio dell'**interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.**, preclude la proposizione di domande risarcitorie su **fattispecie meramente ipotetiche**, così come non tollera **azioni di mero accertamento** su elementi frazionari del diritto. Il principio della **conoscibilità oggettiva** trova del resto coerente riscontro anche nella disciplina di altri rapporti contrattuali di massa, come esaminato a proposito della [prescrizione dei buoni fruttiferi postali ed eterointegrazione](#).

Sentenza / Autorità	Orientamento	Principio in Sintesi
Cassazione Civile n. 26479/2026	Conforme	Il termine prescrizione decennale dell'azione di risarcimento del danno decorre dal default dell'emittente e non dalla stipula dell'acquisto.
Cassazione Civile n. 32226/2024	Conforme	Sancisce la scissione tra causalità materiale dell'inadempimento e causalità giuridica del danno-conseguenza; dies a quo ancorato alla perdita esteriore.
Cassazione Civile n. 2066/2023	Conforme	Esclude che il pregiudizio risarcibile si perfezioni all'atto dell'ordine, decorrendo la prescrizione dal manifestarsi in concreto della perdita.
Orientamento minoritario (2004)	Superato	Limitava la rilevanza della percezione del danno alla sfera extracontrattuale, facendola coincidere con l'inadempimento nella materia contrattuale.

In ordine all'individuazione temporale della perdita, l'eccezione di prescrizione costituisce un **fatto estintivo della pretesa** che onera colui che la deduce di comprovarne integralmente i presupposti fattuali ai sensi dell'art. 2697 c.c. Grava pertanto sull'intermediario finanziario l'onere di dimostrare la sussistenza di circostanze storiche antecedenti al default idonee a rendere il danno pienamente percepibile con l'ordinaria diligenza, pena il rigetto dell'eccezione formulata.

05. Ricadute processuali e strategie difensive per il professionista

5.1 — Come eccepire e provare la conoscibilità del default nel contenzioso bancario

Nel contenzioso bancario la **conoscibilità del default** si eccepisce provando la **data esatta** in cui il dissesto dell'emittente è divenuto oggettivamente percepibile con l'**ordinaria diligenza**, mediante la

produzione documentale di **moratorie governative**, blocchi delle contrattazioni o declassamenti irreversibili idonei a concludere con certezza l'impossibilità di recupero del capitale investito.

La formulazione dell'eccezione di prescrizione non può risolversi nella generica indicazione della data in cui l'ordine di acquisto è stato eseguito. Come evidenziato dalla **Cassazione Civile n. 32226/2024²**, il difensore dell'intermediario finanziario ha l'onere di allegare e comprovare **fatti specifici anteriori** al conclamato default, idonei a dimostrare che l'investitore medio disponeva già di **elementi certi** per apprezzare la **perdita definitiva del capitale**. In mancanza di tale **dimostrazione rigorosa**, la difesa dell'istituto soccombe dinanzi all'ordinario regime decennale che decorre dall'insolvenza conclamata.

La prova della conoscibilità del default finanziario

L'onere della prova del dies a quo grava sull'intermediario finanziario eccipiente: per anticipare la decorrenza rispetto alla data del crac, occorre documentare circostanze oggettive certe, quali il congelamento formale del debito, non bastando le normali oscillazioni negative di mercato.

Per il patrocinatore dell'investitore danneggiato, l'articolazione della strategia processuale impone di valorizzare la **continuità informativa omessa** dall'intermediario. La circostanza che l'emittente abbia subito **declassamenti parziali** del merito creditizio nel corso degli anni non vale a far decorrere la prescrizione se tali eventi non implicavano una **perdita irreversibile**. La lesione patrimoniale azionabile sorge solo quando il dissesto economico si traduce nella **certezza del mancato rimborso**, legittimando la notifica dell'atto di citazione entro dieci anni da tale conclamata manifestazione.

5.2 — Il distinguishing nelle fluttuazioni ordinarie di borsa e il giudicato sulla natura contrattuale

L'ambito applicativo del principio enunciato esige una rigorosa operazione di **distinguishing sistematico** rispetto alle ordinarie dinamiche di mercato. La regola che ancora la **prescrizione del danno e obblighi informativi** all'esteriorizzazione della perdita non trova indiscriminata applicazione dinanzi a qualsivoglia **decremento patrimoniale**. Nel mercato secondario, la **fluttuazione del prezzo** costituisce un elemento intrinseco e fisiologico alla natura degli strumenti azionari e obbligazionari, inidoneo di per sé a integrare un danno risarcibile ex art. 1223 c.c. Occorre invece un evento

qualitativamente differente, un **accadimento anomalo** quale il default o la moratoria, idoneo a disvelare il rischio taciuto e a cristallizzare la lesione.

Parimenti dissimile si rivela la fattispecie disciplinata dall'art. 94 del D.Lgs. n. 58/1998, la quale postula l'avvenuta pubblicazione di un **prospetto informativo autorizzato**, del cui contenuto il risparmiatore deve presumersi edotto sin dal momento dell'operazione secondo l'**ordinaria diligenza**. Nei servizi di negoziazione e ricezione ordini, invece, in difetto di una corretta rappresentazione dei rischi operata dall'ausiliario, il cliente permane in uno stato di **inconsapevolezza protetta**, che cessa unicamente allorché fatti esterni notori o comunicazioni formali rendano manifesta l'**impossibilità di adempimento** dell'emittente.

Sotto il profilo strettamente processuale, l'ordinanza della **Cassazione Civile n. 26479/2026¹** offre un monito fondamentale per la difesa degli istituti di credito in ordine alla qualificazione del titolo di responsabilità. La controricorrente aveva tentato di eccepire la natura extracontrattuale dell'illecito informativo invocando il termine quinquennale di cui all'art. 2947 c.c. La Suprema Corte ha dichiarato la questione preclusa dalla formazione del **giudicato interno**, rilevando che la parte totalmente vittoriosa nel merito ha l'onere di proporre **ricorso incidentale condizionato** qualora intenda rimettere in discussione l'inquadramento contrattuale adottato dalla sentenza impugnata.

06. Conclusioni: la certezza dei rimedi risarcitori nel mercato finanziario

La linea nomofilattica tracciata dalla giurisprudenza di legittimità ricompone in un quadro armonico le contrapposte esigenze di protezione del risparmio e di certezza delle relazioni negoziali. L'iter inaugurato dall'ordinanza della **Cassazione Civile n. 2066/2023³**, consolidato dal penetrante arresto sistematico della **Cassazione Civile n. 32226/2024²** e suggellato dall'ordinanza della **Cassazione Civile n. 26479/2026¹**, restituisce piena coerenza alla disciplina della **prescrizione del danno e obblighi informativi**, superando le anacronistiche rigidità che identificavano il momento iniziale della decadenza temporale con l'esecuzione dell'operazione di investimento.

L'ancoraggio del dies a quo al conclamato dissesto dell'emittente risponde a un'imprescindibile **esigenza di giustizia contrattuale**. Far decorrere la prescrizione dal momento genetico dell'acquisto significherebbe accordare una patente di immunità all'intermediario scorretto, premiandone la reticenza a discapito dell'investitore ignaro. La scissione temporale tra condotta omissiva e lesione

effettiva salvaguarda la funzione riparatoria della responsabilità contrattuale, consentendo al creditore di agire solo allorché il danno si sia storicamente verificato e sia divenuto **oggettivamente conoscibile** mediante l'ordinaria diligenza.

In tale prospettiva sistematica, l'autonomia dell'azione di risarcimento rispetto ai rimedi caducatori dell'annullamento e della risoluzione presidia la stabilità economica dell'ordinamento mobiliare. Pur in presenza dell'estinzione dell'azione di ripetizione dell'indebitato, il risparmiatore conserva integra la facoltà di ottenere la **reintegrazione per equivalente del patrimonio** decurtato, assumendo il capitale investito quale parametro di stima della perdita subita. La pronuncia in commento consolida così uno statuto di garanzia equilibrato, che responsabilizza la diligenza professionale degli intermediari bancari senza esporli a pretese risarcitorie perpetue o prive di riscontro probatorio.

Approfondimenti correlati su Metodo Giuridico

Buoni fruttiferi postali e prescrizione: il deficit informativo (Diritto Civile)

Buoni postali: omessa consegna del foglio e risarcimento escluso (Diritto Civile)

Avvocato negligente: niente danno senza prova di vittoria (Diritto Civile)

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

[Codice Civile, artt. 1218, 1223 e 1225](#) — Disciplina della responsabilità per inadempimento delle obbligazioni e determinazione del danno risarcibile.

[Codice Civile, art. 1453](#) — Risolubilità del contratto per inadempimento e autonomia dell'azione risarcitoria.

[Codice Civile, artt. 2935 e 2946](#) — Decorrenza della prescrizione dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e termine ordinario decennale.

[D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 \(TUF\), artt. 21 e 23](#) — Criteri generali di correttezza e trasparenza nei servizi di investimento e riparto dell'onere probatorio.

Codice di Procedura Civile, art. 100 — Interesse ad agire quale condizione necessaria per la proposizione della domanda giudiziale.

Giurisprudenza citata

1. **Cassazione Civile, Ordinanza 8 ottobre 2026, n. 26479** — Sancisce che nell'azione risarcitoria per omessa informazione dell'intermediario il termine prescrizione decorre dal default dell'emittente e non dalla sottoscrizione dell'ordine. Esito: accoglie il ricorso e cassa con rinvio. Punto: 1.1.
2. **Cassazione Civile, Sentenza 12 dicembre 2024, n. 32226** — Chiarisce la distinzione tra causalità materiale dell'inadempimento e causalità giuridica del danno-conseguenza, fissando la decorrenza prescrizione al momento in cui la perdita patrimoniale diviene oggettivamente percepibile con l'ordinaria diligenza. Esito: rigetta il ricorso. Punto: 2.9.
3. **Cassazione Civile, Ordinanza 24 gennaio 2023, n. 2066** — Riafferma che il dies a quo della prescrizione dell'azione di risarcimento del danno non coincide con l'ordine di compravendita dei titoli ma con la manifestazione concreta del pregiudizio sofferto. Esito: accoglie il nono e il decimo motivo di ricorso e cassa con rinvio. Punto: 10.



Giovanni Ercole Moscarini

Avvocato del Foro di Roma

Esercita nel diritto civile e nel diritto amministrativo. Sulla rivista Metodo Giuridico analizza l'evoluzione normativa e gli orientamenti giurisprudenziali nelle due materie.